CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

43.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MAZZINI**

INDICE

Pag.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione con emendamenti*):

Esecuzione anticipata dei contratti relativi a lavori e forniture militari . . . 811

La riunione comincia alle 16.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Arlotti, Acerbo, Morselli, Pascolato, Pesenti, Ricchioni, Frignani, Masetti, La Rocca e Da Empoli.

Constata che la Commissione è in numero legale.

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Esecuzione anticipata dei contratti relativi a lavori e forniture militari. (832)

BOLZON, *Relatore*, nota che il provvedimento ha carattere di urgenza ed è stato già stamane favorevolmente esaminato dal Consiglio di Stato appositamente convocato. Si tratta di accelerare tutta la procedura che accompagna i lavori pubblici attinenti alla difesa militare, consentendone l'esecuzione prima dell'approvazione dei contratti, laddove per le norme vigenti tale approvazione costituiva condizione per l'esecuzione stessa. Il disegno di legge peraltro fissa opportune cautele, in modo che — pur assicurandosi quella rapidità che l'attuale momento richiede — si salvaguardano gli interessi dello Stato.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che per le dotazioni ed apprestamenti militari nonchè costruzioni del Regio naviglio ed altre opere militari, può provvedersi, se l'urgenza lo richiede, sulla base di capitolati di oneri regolarmente approvati, mediante contratti immediatamente esecutivi — prescindendo dal parere degli organi consultivi — se l'importo di tali lavori non supera i 5 milioni o i 3 milioni o i 2 milioni, a seconda che l'aggiudicazione debba farsi per asta pubblica, a licitazione o trattativa privata.

Se invece i contratti stessi non vengono stipulati sulla base dei capitolati d'oneri approvati, la loro esecuzione immediata sarà limitata alla concorrenza dei massimi di somma suindicati ovvero sino a 3 decimi dell'importo della fornitura o del lavoro se questi risultano superiori ai predetti massimi. Tali contratti peraltro dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio di Stato e, se sarà necessario introdurre varianti, queste saranno operative per la parte non ancora eseguita e comunque per la parte non inferiore alla quota eccedente l'ammontare reso immediatamente eseguibile.

Il disegno di legge eleva inoltre a 500,000 lire il limite stabilito dall'articolo 8 della legge di contabilità generale dello Stato per

l'esecuzione di spese in economia relative ai lavori e forniture in oggetto, e stabilisce anche che i contratti vengono considerati dal punto di vista globale, sicchè per il complesso di una sola opera, lavoro o fornitura non è consentita alcuna riduzione artificiosa in più e diversi contratti.

Infine il disegno di legge dà facoltà ai Ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze, di disporre l'esecuzione di contratti relativi all'impianto di stabilimenti anche prima della loro approvazione, purchè siano previste le opportune condizioni e riserve nei riguardi dei rapporti con le imprese.

Propone la pronta approvazione del disegno di legge, evidentemente necessario ed urgente, rilevando che lo Stato nell'affidare i lavori in oggetto con le procedure rapide indicate nel disegno di legge, dovrà nell'attuale gravissimo momento ancora di più fare affidamento sull'onestà e disinteresse e sul patriottismo delle imprese. È certo che tale fiducia sarà ben riposta. (*Approvazioni*).

SPINELLI si rende conto dell'importanza e della necessità del provvedimento; e trova anzi molto bassi i limiti di valore stabiliti nel 1° comma dell'articolo 1, mentre d'altro canto il 3° comma dello stesso articolo prevede la possibilità della immediata esecuzione di contratti di qualsiasi importo fino alla concorrenza dei 3 decimi. Poichè è grandissima la fiducia che tutti ripongono negli organi preposti alla stipulazione di questi contratti, è forse meglio abolire i ristretti limiti di valore fissati dal 1° comma dell'articolo 1 ad evitare diversità di procedure per contratti imposti da una medesima necessità: quella di assicurare e potenziare la potenza bellica del Paese.

GUZZELONI crede che i tre decimi previsti nel 3° comma dell'articolo 1 non devono superare le somme indicate nel 1° comma dell'articolo stesso. Ove tale interpretazione non fosse esatta, occorrerebbe chiarire, senza possibilità di equivoco, le norme in esame.

MEZZETTI si associa alle osservazioni del camerata Spinelli e rileva che il disegno di legge mentre pone dei limiti ai poteri dell'Amministrazione quando l'importo delle forniture non supera i 5, i 3, e i 2 milioni di lire, permette d'altra parte l'inizio immediato di lavori, sia pure limitatamente a 3 decimi, per contratti che possono assumere ampiezza di miliardi.

SCOTTI ritiene che in pratica non potranno verificarsi inconvenienti perchè i contratti stipulati senza capitolati d'oneri precedentemente approvati, non potranno raggiungere cifre elevatissime.

PRESIDENTE dà lettura del parere del Consiglio di Stato emesso stamane sul disegno di legge in esame, pienamente favorevole, in considerazione delle esigenze della preparazione bellica della Nazione.

BRUNI poichè sull'interpretazione del 3° comma dell'articolo 1 sono state prospettate due differenti interpretazioni, ritiene opportuno che in proposito venga consultato immediatamente il Ministro delle finanze dal presidente della Commissione.

PRESIDENTE propone quindi di sospendere la riunione per poter consultare il Ministro delle finanze.

(*La riunione sospesa alle ore 16,35 è ripresa alle ore 17,30*).

PRESIDENTE comunica di avere avuto uno scambio di idee con il Ministro delle finanze e ne riferisce il pensiero sulla portata delle norme contenute nell'articolo 1.

In tale articolo sono stati previsti due casi completamente distinti, e che in un primo momento è parso invece ad alcuni camerati che riguardassero la stessa situazione. Abbiamo innanzi tutto i contratti stipulati sulla base di capitolati regolarmente approvati; poi vengono considerati i contratti fatti senza la base di capitolati di oneri. Questi ultimi contratti, dispone il disegno di legge, possono essere stipulati, ma devono essere sottoposti al Consiglio di Stato; tuttavia i lavori possono essere iniziati immediatamente sino alla concorrenza di tre decimi del loro valore complessivo.

L'articolo 2 poi dispone che se il Consiglio di Stato, a seguito anche del parere di altri organi competenti, suggerisce varianti, queste saranno operative solo per la parte non ancora eseguita e comunque questa parte non deve essere inferiore alla quota eccedente l'ammontare dei lavori resi immediatamente eseguibili.

Le situazioni dunque sono due: sino al limite di 5, 3, 2 milioni i contratti sono immediatamente esecutivi prescindendosi dal parere degli organi consultivi, purchè siano stipulati sulla base di capitolati d'oneri regolarmente approvati. Se invece le cifre sono superiori ai limiti di 5, 3, 2 milioni previsti nel 1° comma dell'articolo 1, i contratti stipulati non sulla base di predeterminati capitolati, sono sì immediatamente eseguibili anch'essi, ma fino all'ammontare dei 3 decimi e con la condizione dell'esame del Consiglio di Stato che può apportare varianti.

Ritiene peraltro che le disposizioni contenute nel disegno di legge risulteranno più chiare se verranno diversamente disposte. Il Ministro delle finanze ha acceduto a tale punto di vista ed ha autorizzato che il disegno di legge venga definitivamente così formulato:

ART. 1.

Alla costituzione, completamento, ricostituzione delle dotazioni ed apprestamenti militari nonchè alla costruzione del Regio naviglio e delle opere a terra della Regia marina e della Regia aeronautica può provvedersi, nei casi di assoluta urgenza, sulla base di capitolati d'oneri, regolarmente approvati, mediante contratti sottoscritti dalle parti, i quali potranno avere immediata esecuzione, prescindendo dal parere degli organi consultivi, quando l'importo relativo non superi i seguenti limiti:

a) lire 5,000,000 se da aggiudicarsi per asta pubblica;

b) lire 3,000,000 se da aggiudicarsi con licitazione privata;

c) lire 2,000,000 se da concludersi per trattativa privata.

Per l'esecuzione di spese in economia relative ai lavori e forniture sopra indicati, il limite stabilito dall'articolo 8 della legge di contabilità generale dello Stato è elevato a lire 500,000.

ART. 2.

I contratti sottoscritti dalle parti riguardanti le forniture e i lavori di cui all'articolo 1, anche se non stipulati sulla base dei capitolati d'oneri sopra menzionati, potranno avere immediata esecuzione sino alla concorrenza dei limiti di somma indicati nell'articolo stesso, ovvero sino a tre decimi dell'importo della fornitura o del lavoro se questi risulteranno superiori ai predetti limiti.

Detti contratti, se prescritto dalle vigenti disposizioni, dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio di Stato con le norme stabilite dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

Qualora a seguito del parere del Consiglio di Stato o dell'intervento degli altri organi competenti per l'approvazione dei contratti, debbano introdursi varianti nei contratti stessi, queste saranno operative per la parte non ancora eseguita, e, comunque, non inferiore alla quota eccedente l'ammontare reso immediatamente eseguibile.

Pel complesso di una sola opera, di un solo lavoro o fornitura non è consentita alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti, ma viene stipulato un solo contratto con le norme stabilite in questo e nel precedente articolo 1.

L'amministrazione dell'aeronautica può avvalersi anche, in quanto applicabile, del capitolato generale tecnico per l'eseguimento dei lavori del genio militare.

ART. 3.

I Ministri della guerra e della marina di concerto con quello delle finanze sono autorizzati a disporre l'esecuzione di contratti relativi all'impianto di stabilimenti anche prima della loro approvazione.

I contratti conterranno le condizioni e riserve opportune nei riguardi dei rapporti con le imprese.

La presente legge ha vigore dalla data di sua pubblicazione e sino al 31 dicembre 1941-XX.

(*Approvazioni*).

Pone ai voti gli articoli del disegno di legge nel testo sopra riportato.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 18.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Esecuzione anticipata dei contratti relativi a lavori e forniture militari. (832)

ART. 1.

Alla costituzione, completamento, ricostituzione delle dotazioni ed apprestamenti militari nonchè alla costruzione del Regio naviglio e delle opere a terra della Regia marina e della Regia aeronautica può provvedersi, nei casi di assoluta urgenza, sulla base di capitolati d'oneri, regolarmente approvati, mediante contratti sottoscritti dalle parti, i quali potranno avere immediata esecuzione, prescindendo dal parere degli organi consultivi, quando l'importo relativo non superi i seguenti limiti:

a) lire 5,000,000 se da aggiudicarsi per asta pubblica;

b) lire 3,000,000 se da aggiudicarsi con licitazione privata;

c) lire 2,000,000 se da concludersi per trattativa privata.

Per l'esecuzione di spese in economia relative ai lavori e forniture sopra indicati, il limite stabilito dall'articolo 8 della legge di contabilità generale dello Stato è elevato a lire 500,000.

ART. 2.

I contratti sottoscritti dalle parti riguardanti le forniture e i lavori di cui all'articolo 1, anche se non stipulati sulla base dei capitolati d'oneri sopra menzionati, potranno avere immediata esecuzione sino alla concorrenza dei limiti di somma indicati nell'articolo stesso, ovvero sino a tre decimi dell'importo della fornitura o del lavoro se questi risulteranno superiori ai predetti limiti.

Detti contratti, se prescritto dalle vigenti disposizioni, dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio di Stato con le norme stabilite dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

Qualora a seguito del parere del Consiglio di Stato o dell'intervento degli altri organi competenti per l'approvazione dei contratti, debbano introdursi varianti nei contratti stessi, queste saranno operative per la parte non ancora eseguita, e, comunque, non inferiore alla quota eccedente l'ammontare reso immediatamente eseguibile.

Pel complesso di una sola opera, di un solo lavoro o fornitura non è consentita alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti, ma viene stipulato un solo contratto con le norme stabilite in questo e nel precedente articolo 1.

L'amministrazione dell'aeronautica può avvalersi anche, in quanto applicabile, del capitolato generale tecnico per l'eseguimento dei lavori del genio militare.

ART. 3.

I Ministri della guerra e della marina di concerto con quello delle finanze sono autorizzati a disporre l'esecuzione di contratti relativi all'impianto di stabilimenti anche prima della loro approvazione.

I contratti conterranno le condizioni e riserve opportune nei riguardi dei rapporti con le imprese.

La presente legge ha vigore dalla data di sua pubblicazione e sino al 31 dicembre 1941-XX.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI